



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione lavoro

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

il Giudice unico di Milano, dott. Pietro Martello, in funzione di del lavoro

nel procedimento proposto ex art 1 co.48 della Legge n. 92/2012,
iscritto al n. 403/2018 R.G.L.

promosso da [REDACTED]
con gli Avv.ti GUARISO NERI BERGONZI

contro [REDACTED]
con l'Avv. ASCENZI

RICORRENTE

RESISTENTE

OGGETTO: Impugnazione di licenziamento

a scioglimento della riserva assunta all'udienza, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La causa trae origine dal ricorso con il quale la ricorrente espone di avere ricevuto dalla convenuta una "lettera di incarico per l'attività di *respeaking*", sulla base della quale ha svolto, lavorando da una sua privata e personale postazione di lavoro, attività lavorativa per conto di utilizzatori indicati dalla convenuta stessa e ricevendo un compenso predeterminato per ciascuna prestazione lavorativa.

La ricorrente espone, inoltre, di avere restituito, su richiesta di parte convenuta, in data 29 maggio 2017, gli strumenti di lavoro forniti dalla parte convenuta e di non essere stata più, a partire da tale data, incaricata dello svolgimento di altra attività lavorativa.

Con l'odierno ricorso, la ricorrente invoca la presunzione di subordinazione posta dall'art 69bis del D. lgs n.276 del 2003 e, stante la mancata indicazione di un progetto riconducibile all'art. 61 dello stesso D.Lgs, invoca la previsione dell'art. 69, da ciò facendo discendere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la convenuta.

La ricorrente, inoltre, deduce la sussistenza in fatto dei principali indici di subordinazione. Ciò premesso, la ricorrente ritiene che la sua estromissione dal posto di lavoro concretizzi un licenziamento verbale e, pertanto, chiede al Giudice di dichiarare la "nullità e/o illegittimità e/o inefficacia" del licenziamento, con la condanna della Società convenuta alla sua reintegrazione e al risarcimento del danno in misura delle mensilità correnti dalla data di cessazione del rapporto fino al suo effettivo ripristino, secondo la previsione del co. 2 dell'art. 18 della legge n.300 del 1970, come novellato dalla legge n. 92/2012.

In via subordinata la ricorrente chiede la condanna della Società convenuta a ripristinare il rapporto di lavoro e a risarcire il danno in misura corrispondente alla retribuzione globale di fatto maturata dal 29 maggio 2017.

In via di ulteriore subordine, la ricorrente chiede la condanna della convenuta al pagamento della indennità prevista dall'art. 8 della legge n. 604 del 1966, dell'indennità sostitutiva del preavviso e del TFR.

Si è costituita la convenuta ~~[redacted]~~ contestando le affermazioni e le pretese avversarie e chiedendo il rigetto del ricorso.

In via preliminare, la convenuta ha dedotto la incompetenza per territorio del Tribunale di Milano.

Nel merito, la Società convenuta, deduce la insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, affermando essere intercorso fra le parti un rapporto di lavoro autonomo, privo dei connotati della collaborazione coordinata e continuativa e, ancor più, privo dei connotati tipici della subordinazione.

All'udienza, dopo l'esito infruttuoso del tentativo di conciliazione, il Giudice ha esperito la necessaria istruttoria; ha, quindi, posto la causa in discussione e, all'esito, si è riservato di decidere.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve essere, preliminarmente, rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito.

In proposito, infatti, si deve rilevare che la proposta di lavoro è stata effettuata con la lettera di incarico del 30/12/2013 inviata a mezzo di posta elettronica e ricevuta dalla ricorrente presso la propria residenza in Milano, dove deve essere considerata effettuata l'accettazione.

Non sussistono in proposito (né alcunché ha dedotto la parte convenuta) ulteriori manifestazioni di volontà fra le parti, idonee a far ritenere perfezionato il contratto in altro luogo e in altro momento.

Nessuna rilevanza in tal senso ha la richiesta della ricorrente di far decorrere l'esecuzione della prestazione dal 7 marzo 2014.

1.

Nel merito, pare opportuno esaminare preliminarmente, per la sua portata potenzialmente esaustiva e assorbente, la questione della sussistenza della presunzione di subordinazione, posta in principalità dalla parte ricorrente, con riferimento alla previsione dell'art. 69bis del D.Lgs n. 276 del 2003.

In proposito, la parte convenuta svolge scarse ed ellittiche considerazioni, diffondendosi invece prevalentemente sulla insussistenza della coordinazione e della continuità; mentre nulla ha dedotto in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a), b), c) dell'art 69bis del D.Lgs n. 276 del 2003 ult. cit.

Sul punto, si deve osservare che la previsione del comma 1 dell'art. 69 bis ult. cit. si riferisce a qualunque "prestazione lavorativa resa da persona titolare di posizione fiscale" e nulla prevede in ordine alla pattuizione di una prestazione caratterizzata da coordinazione e continuità, tali due

elementi facendo discendere dalla presunzione in tale comma prevista, con riferimento ai richiamati presupposti (che più correttamente dovrebbero essere qualificati come requisiti) di cui alle lettere a), b), c) del successivo comma 2.

In tale contesto, pertanto, del tutto inconferenti paiono i riferimenti operati dalla parte convenuta allo scambio di comunicazioni intervenuto prima della costituzione del rapporto di lavoro in questione, per il quale deve farsi riferimento esclusivamente alla lettera di incarico data del 30 dicembre 2013 (DOC 6 di parte ricorrente).

La parte ricorrente ha dedotto la sussistenza dei primi due presupposti e, in relazione a tali deduzioni, nessuna adeguata argomentazione ha svolto la parte convenuta, così venendo meno a un suo preciso onere probatorio, peraltro previsto dallo stesso comma 1 sopra richiamato, allorché ammette la possibilità "che sia fornita prova contraria da parte del committente".

Tale carenza di deduzione è idonea, già di per se sola, a far considerare come ammessa e pienamente sussistente la presenza di tali presupposti.

In proposito, peraltro, la parte ricorrente ha svolto idonee deduzioni (adeguatamente documentate: cfr DOC 17,18, 19,20 di parte ricorrente) dalle quali risulta con tutta evidenza (e senza alcuna contestazione in assoluto da parte della convenuta) sia la durata complessiva superiore a otto mesi annui, sia la misura percentuale dei corrispettivi annui percepiti dalla ricorrente.

Le considerazioni che precedono, anche sulla base della cognizione limitata e sommaria richiesta dal presente procedimento, portano a ritenere verificata ed efficace la presunzione sopra richiamata e a ritenere sussistente, nel caso di specie, un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

In tale contesto, inoltre, si deve constatare la piena concretizzazione delle ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 69 del D.Lgs n. 276 in questione, posto che appare pacifico (né alcunché ha dedotto in senso contrario la convenuta, così ammettendo ulteriormente la circostanza) che il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è stato instaurato "senza l'individuazione di uno specifico progetto": infatti, l'"assenza del progetto" concretizza il venir meno dell'elemento costitutivo della fattispecie legale del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, che si caratterizza proprio in virtù dell'esistenza di un progetto, con i requisiti e le caratteristiche sopra evidenziati.

Consegue a ciò che il rapporto fra le parti deve essere considerato come rapporto di lavoro subordinato sin dalla data di costituzione di esso.

La data di decorrenza deve essere individuata nel 7 marzo 2014, come dedotto nello stesso ricorso (cfr §§ 8 e 32); anche qui senza alcuna contestazione di controparte.

Le conclusioni che precedono hanno portata assorbente ed esaustiva e rendono superfluo, allo stato e fatto salvo ogni ulteriore approfondimento nella eventuale fase di cognizione piena, l'esame delle questioni inerenti la sussistenza dei connotati tipici della subordinazione.

Quanto alla regolamentazione contrattuale del rapporto si deve fare riferimento a quanto dedotto nel ricorso (senza alcuna contestazione di controparte) in ordine al contratto collettivo applicabile (C.C.N.L. Telecomunicazioni) e in ordine al livello di inquadramento; l'indicazione del 6° livello, peraltro, appare del tutto congrua e rispondente alla attività di fatto esplicita dalla ricorrente, che adeguatamente può essere ritenuta inquadrabile nella declaratoria del predetto 6° livello.

Consegue a ciò che il rapporto di lavoro subordinato fra le parti deve essere accertato per il periodo corrente dal 7 marzo 2014 al 28 maggio 2017 con contenuto a tempo parziale di 12 ore settimanali: la circostanza, dedotta nel ricorso, non è stata in alcun modo contestata da controparte e, peraltro, trova riscontro nelle modalità temporali di effettuazione della prestazione, come descritte nel ricorso e come confermate anche in sede testimoniale; a tale determinazione si può pervenire, comunque in via equitativa ai sensi dell'art. 432 c.p.c.

Per il periodo successivo e corrente dalla data dell'accertamento giudiziale, il contenuto del rapporto di lavoro in questione deve essere determinato con riferimento al tempo pieno, dovendosi

3/2

ritenere operante -in mancanza di idonea prova della stipulazione a tempo parziale- il disposto di cui all'art. 10 del D.Lgs n.81 del 2015.

2.

In ordine alle conseguenze dell'accertamento del rapporto di lavoro subordinato e, conseguentemente, in ordine alla cessazione del rapporto di lavoro e alle sue modalità, osserva il Giudice che la questione della idoneità di una comunicazione di licenziamento a mezzo di e-mail appare inconferente nel caso di specie.

Infatti le numerose e-mail scambiate fra la ricorrente e il responsabile della convenuta, ~~contengono~~ non contengono alcuna espressione che possa essere qualificata come licenziamento.

Del pari, il tenore complessivo di tali comunicazioni evidenzia una volontà di porre fine al rapporto di lavoro con la ricorrente; volontà che, peraltro, non è espressa in termini formali e, anzi, è ammantata da altre valutazioni inerenti la congruità degli addetti al servizio in questione e la possibilità di aggiudicarsi futuri contratti.

In tale contesto si deve concludere che, indipendentemente dal mezzo utilizzato, non vi è una formale comunicazione di licenziamento; per modo che il recesso della convenuta deve essere qualificato come licenziamento verbale e, come tale, inefficace.

Le risultanze sopra evidenziate riconducono, quindi, il licenziamento della ricorrente nella previsione di cui al comma 1 dell'art. 2 del D.Lgs. n.23 del 2015.

La rilevata inefficacia del licenziamento comporta le conseguenze di cui al comma 2 dell'art. 2 sopra richiamato e, quindi, determina, oltre all'accertamento dell'inefficacia del licenziamento della ricorrente, la condanna del datore di lavoro ~~alla~~ alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento in misura corrispondente all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento e sino a quello dell'effettiva reintegrazione, con deduzione di quanto eventualmente percepito dalla ricorrente per lo svolgimento nello stesso periodo di altre attività lavorative, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione.

Il parametro retributivo indicato nel ricorso non è stato in nessun modo contestato da controparte; esso, peraltro, appare corretto e congruo rispetto alle previsioni di legge e di contratto e, pertanto, in conformità di esso viene formulata la condanna di pagamento predetta.

Sulle somme così dovute spettano, inoltre, gli interessi legali e la rivalutazione dal di del dovuto al saldo effettivo.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

La presente ordinanza è per legge provvisoriamente esecutiva.

P.Q.M.

accerta l'esistenza fra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato dal 7 marzo 2014 con mansioni riconducibili al 6° livello del C.C.N.L. Telecomunicazioni;

accerta l'inefficacia del licenziamento della ricorrente e, per l'effetto, condanna la parte convenuta ~~alla~~ a reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro e a risarcire il danno in misura della retribuzione spettante dal 29 maggio 2017 a quella della effettiva reintegrazione, al tallone mensile di € 1.853,62, previa deduzione di quanto eventualmente percepito dalla ricorrente per lo svolgimento nello stesso periodo di altre attività lavorative, oltre interessi e rivalutazione dal di del dovuto al saldo, nonché a provvedere alle obbligazioni previdenziali connesse al predetto periodo;



Condanna la Società convenuta al pagamento delle spese di causa, liquidate in € 3.700,00 oltre accessori.
Ordinanza provvisoriamente esecutiva.
Milano, 18/06/2018

Il Giudice
Pietro Martello



